

# **COMUNE DI PERUGIA**

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI AL CITTADINO**

## **REGOLAMENTO**

### **PER IL DECENTRAMENTO**

**Approvato con atto Consiglio Comunale n.18 del 02.02.2009**

**Si attesta che il presente Regolamento è conforme al testo deliberato con il  
sopracitato atto C.C. n .18 del 02.02.2009**

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e finalità)	pag. 4
Art. 2 (Ripartizione del Comune in Circoscrizioni)	pag. 4
Art. 3 (Sede e Logo)	pag. 5
Art. 4 (Partecipazione)	pag. 5
Art. 5 (Diritto di accesso)	pag. 6
Art. 6 (Diritto di iniziativa dei cittadini)	pag. 6

## TITOLO II - ORGANI

Art. 7 (Organi della Circoscrizione)	pag. 6
--------------------------------------	--------

### CAPO I

#### IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Art. 8 (Composizione, elezione e durata in carica del Consiglio di Circoscrizione)	pag. 7
Art. 9 (Candidati al Consiglio di Circoscrizione)	pag. 7
Art. 10 (Liste di candidati)	pag. 8
Art. 11 (Collegamento tra liste di candidati)	pag. 8
Art. 12 (Sistema di elezione e premio di maggioranza)	pag. 8
Art. 13 (Assegnazione di Consiglieri a ciascuna lista)	pag. 9
Art. 14 (Modalità di espressione del voto)	pag. 9
Art. 15 (Diritti e doveri dei Consiglieri di Circoscrizione)	pag. 9
Art. 16 (Diritto di informazione)	pag. 10

### CAPO II

#### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Art. 17 (Insediamento dei Consigli di Circoscrizione)	pag. 10
Art. 18 (Convocazione del Consiglio di Circoscrizione)	pag. 11
Art. 19 (Sedute)	pag. 11
Art. 20 (Sedute congiunte)	pag. 12
Art. 21 (Commissioni Consiliari)	pag. 12
Art. 22 (Convocazione e funzionamento delle Commissioni)	pag. 13
Art. 23 (Scioglimento anticipato del Consiglio di Circoscrizione)	pag. 13

### CAPO III

#### PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Art. 24 (Elezione del Presidente di Circoscrizione)	pag. 14
Art. 25 (Cessazione dalla carica di Presidente)	pag. 14
Art. 26 (Funzioni del Presidente)	pag. 14

### CAPO IV

#### UFFICIO DI PRESIDENZA E VICE PRESIDENTE

Art. 27 (Elezione e composizione)	pag. 15
-----------------------------------	---------

Art. 28 (Compiti dell'Ufficio di Presidenza)	pag.15
Art. 29 (Vice Presidente)	pag.16

### **TITOLO III FUNZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI**

Art. 30 (Funzioni e servizi delle Circoscrizioni)	pag.16
Art. 31 (Contributi per strade vicinali)	pag.18
Art. 32 (Esercizio delle funzioni delegate)	pag.18
Art. 33 (Proposte delle Circoscrizioni)	pag.19
Art. 34 (Funzioni propositive in materia di bilancio)	pag.19
Art. 35 (Pareri obbligatori e facoltativi)	pag.19

### **TITOLO IV RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E COORDINAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI**

Art. 36 (Assessorato al Decentramento e alla partecipazione)	pag.20
Art. 37 (Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni)	pag.21
Art. 38 (Consulta Permanente per il Decentramento)	pag.21

### **TITOLO V ORGANIZZAZIONE**

Art. 39 (Compiti della Unità Organizzativa competente)	pag.22
Art. 40 (Uffici Circoscrizionali e Personale)	pag.22

### **TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 41 (Rinvio)	pag.22
Art. 42 (Abrogazione di norme)	pag.22

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione delle leggi vigenti e dello statuto comunale, l'organizzazione e il funzionamento delle Circoscrizioni, allo scopo di favorire una maggiore e più diretta partecipazione dei cittadini alle scelte e alle decisioni riguardanti la vita della comunità, di promuovere strumenti di espressione di tutte le componenti del territorio, di sostenere processi di autonomia cosciente e responsabile.
2. Le Circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione del proprio territorio nell'ambito dell'unità del Comune, promuovono e valorizzano la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
3. Le Circoscrizioni svolgono in maniera autonoma, nell'ambito degli indirizzi politici dell'Amministrazione Comunale, le funzioni e servizi delegati, esercitano funzioni consultive, propositive e deliberative concorrendo alla formazione delle scelte amministrative del Comune.
4. Le Circoscrizioni avviano azioni positive per favorire pari opportunità tra uomini e donne nelle comunità locali, anche garantendo adeguata rappresentanza nelle nomine delle Commissioni e degli Organi Istituzionali.
5. Le Circoscrizioni, nell'ambito dell'autonomia amministrativa e gestionale loro assegnata, organizzano la loro attività in base a criteri di efficacia ed efficienza.

**Art. 2**

**Ripartizione del Comune in Circoscrizioni**

1. Al fine di promuovere e favorire la più ampia ed efficace partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa della comunità locale e di realizzare, secondo il principio di sussidiarietà, un effettivo decentramento delle funzioni, il Comune di Perugia articola il proprio territorio in 5 Circoscrizioni.
2. I confini delle Circoscrizioni, stabiliti secondo i criteri di funzionalità e continuità territoriale, sono specificati nelle planimetrie allegate al presente regolamento, di cui formano parte integrante.
3. La delimitazione territoriale delle Circoscrizioni può essere modificata con atto del Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere obbligatorio dei Consigli di Circoscrizione interessati.
4. In caso di deliberazione difforme dal parere dei Consigli di Circoscrizione interessati, la delibera deve dare esplicita motivazione del mancato accoglimento del parere circoscrizionale.

### **Art. 3**

#### **Sede e Logo**

1. Ogni Circoscrizione ha una propria sede ufficiale, scelta nell'ambito del territorio della Circoscrizione.
2. Essa assume la denominazione di "SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE", ed è la sede ufficiale degli organi della Circoscrizione, delle attività burocratiche e dei servizi decentrati.
3. La Sede della Circoscrizione è struttura di sviluppo della democrazia, luogo di incontro dei cittadini per creare una dimensione sociale più articolata e democratica. Rappresenta il luogo per incontri politici e culturali della Circoscrizione.
4. Le Sedi delle Circoscrizioni sono così individuate:
  - I Circoscrizione - Ponte Felcino
  - II Circoscrizione - Ponte S. Giovanni
  - III Circoscrizione - Via Campo di Marte (attuale sede II Circ.)
  - IV Circoscrizione - S. Sisto
  - V Circoscrizione - Madonna Alta
5. Tutto quanto concerne la Sede della Circoscrizione, in particolare il cambiamento della sua ubicazione, la sua organizzazione, l'attività ufficiale, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Circoscrizione, il quale su tali materie ha poteri deliberativi propri.
6. Le Circoscrizioni possono, previa deliberazione del Consiglio approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, dotarsi di un Logo e di una denominazione come segno distintivo che rappresenti un elemento storico-architettonico identificativo della Circoscrizione medesima.

### **Art. 4**

#### **Partecipazione**

1. Le Circoscrizioni, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, valorizzano e favoriscono le libere forme associative, senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive e ambientali; promuovono, altresì, la costituzione di organismi di partecipazione.
2. Le Circoscrizioni collaborano con i soggetti sopra indicati e dialogano con gli stessi, configurandosi come primario punto di riferimento istituzionale e di comunicazione con gli organi del Comune.
3. Ogni associazione può presentare propri progetti per le finalità di cui al primo comma.
4. Qualora il progetto presentato ecceda le competenze della circoscrizione, il Presidente lo trasmette al settore competente dandone comunicazione ai presentatori.

## **Art. 5**

### **Diritto di accesso**

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale del Comune, le Circoscrizioni, secondo i principi di trasparenza e di efficienza, promuovono la più ampia informazione sugli atti e sull'attività politico-amministrativa delle Circoscrizioni e del Comune.
2. Gli atti della Circoscrizione sono pubblici e il diritto di accesso è disciplinato secondo le norme di legge e secondo i regolamenti comunali in materia di diritto di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo.
3. Il diritto di accesso viene garantito dalla segreteria della Circoscrizione anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

## **Art. 6**

### **Diritto di iniziativa dei cittadini**

1. I residenti della Circoscrizione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, le libere forme associative, gli organismi della gestione sociale e gli organismi di partecipazione possono esercitare potere di iniziativa inoltrando al Consiglio di Circoscrizione proposte, istanze e petizioni.
2. La istanza o petizione consiste in una richiesta a provvedere su un oggetto determinato ed è presentata in forma scritta.
3. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico di competenza del Consiglio di Circoscrizione; il numero minimo di sottoscrittori e le condizioni di ammissibilità sono disciplinate dal regolamento comunale per la disciplina delle forme di partecipazione popolare all'amministrazione locale.
4. Le istanze o petizioni e le proposte devono essere presentate in carta libera all'ufficio della Circoscrizione.
5. Il Presidente pone all'ordine del giorno del Consiglio di Circoscrizione le richieste entro 30 giorni dal ricevimento, dandone notizia ai presentatori; nei successivi 30 giorni comunica ai presentatori le decisioni assunte dal Consiglio di Circoscrizione e relative motivazioni.
6. Qualora le istanze, petizioni e proposte, inoltrate alla Circoscrizione, riguardino oggetti sui quali il Consiglio di Circoscrizione non può assumere determinazioni trattandosi di materia di competenza di altro organo comunale, il Presidente trasmette la richiesta al settore competente, dandone comunicazione ai presentatori ed al Consiglio di Circoscrizione nella prima seduta utile.

## **TITOLO II**

### **ORGANI**

## **Art. 7**

### **Organi della Circoscrizione**

1. Sono organi delle Circoscrizioni:
  - a) Il Consiglio di Circoscrizione;
  - b) Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione;

c) L'Ufficio di Presidenza.

## **CAPO I**

### **IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE**

#### **Art. 8**

##### **Composizione, elezione e durata in carica del Consiglio di Circoscrizione**

1. Il Consiglio di circoscrizione è composto da 20 membri eletti a suffragio diretto, con sistema proporzionale corretto con premio di maggioranza, dagli elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio di ciascuna circoscrizione.
2. L'elezione dei Consigli di Circoscrizione si svolge di norma contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale. Il Consiglio di Circoscrizione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale. Il Consiglio di Circoscrizione resta in carica fino alla proclamazione dei Consiglieri neoeletti.
3. L'Ufficio elettorale centrale, costituito dai componenti della sezione contrassegnata dal numero più basso e presieduta da un magistrato designato dal Presidente del Tribunale, provvede alle operazioni per il riparto dei seggi e per la proclamazione degli eletti.
4. Per quanto non previsto dai successivi articoli del presente regolamento in ordine alla elezione del Consiglio di Circoscrizione, si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per l'elezione del Consiglio Comunale.

#### **Art. 9**

##### **Candidati al Consiglio di Circoscrizione**

1. I candidati al Consiglio di Circoscrizione devono essere iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Tale iscrizione deve essere documentata dal certificato di iscrizione nelle liste elettorali, allegato a corredo delle candidature.
2. Nessuno può essere candidato in più di una lista nella stessa Circoscrizione ed in più di due Circoscrizioni.
3. Un candidato al Consiglio di Circoscrizione può essere contemporaneamente candidato al consiglio comunale; in caso di contemporanea elezione si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 del T.U.E.L., d.lgs. n.267/2000.
4. Unitamente alla lista dei candidati devono essere presentati:
  - modelli di contrassegno in sei esemplari di cui tre compresi in una circonferenza di dieci centimetri e tre compresi in una circonferenza di due centimetri di diametro;
  - dichiarazione autenticata del candidato di accettazione della candidatura;
  - certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di uno dei comuni di cui al primo comma;
  - programma amministrativo di mandato sottoscritto da tutti i candidati la lista.

## **Art. 10**

### **Liste di candidati**

1. Ogni lista di candidati al Consiglio di Circoscrizione deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a quattordici. Ciascuna lista dovrà essere composta nel rispetto di un'equa rappresentanza tra uomini e donne.
2. Di tutti i candidati devono essere indicati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
3. I sottoscrittori delle liste dei candidati devono essere elettori della circoscrizione di riferimento. Tale requisito deve essere comprovato dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che potranno essere emessi in forma singola o cumulativa.
4. La dichiarazione della presentazione delle liste dei candidati al Consiglio di Circoscrizione deve essere sottoscritta da non meno di 100 elettori e non più di 250.
5. Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la stessa venga presentata insieme con quella per l'elezione del Consiglio comunale e rechi il medesimo contrassegno.

## **Art. 11**

### **Collegamento tra liste di candidati**

1. Le liste concorrenti alle elezioni possono, a mezzo di dichiarazione reciproca, effettuare il collegamento. La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata all'atto della presentazione delle candidature.
2. Il collegamento tra liste consente di sommare tra loro le cifre elettorali delle liste collegate, al fine del computo dei voti validi.
3. Per il collegamento delle liste, oltre alla presentazione di un medesimo programma amministrativo, è necessaria la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con altra o altre liste presentate per la elezione del Consiglio di Circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle altre liste interessate.

## **Art. 12**

### **Sistema di elezione e premio di maggioranza**

1. Alla lista di candidati, o gruppo di liste collegate, che ottiene il numero maggiore di voti validi, purché pari o superiore al 40%, viene assegnato il 60% dei seggi del Consiglio di Circoscrizione. I restanti seggi vengono ripartiti con il metodo proporzionale fra le rimanenti liste, o gruppi di liste collegate.
2. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista si divide il totale dei voti validi di ciascuna lista successivamente per 1,2,3,4,... sino a concorrenza dei seggi da assegnare, quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti. A parità di quoziente, nelle cifre intere decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
3. Qualora due liste, o gruppi di liste collegate, raggiungano o superino il 40% dei voti validi, il 60% dei seggi viene attribuito, tra di esse, alla lista o gruppi di liste collegate che ha ottenuto il numero maggiore di voti validi. In caso di parità di voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. In tal caso rimangono fermi gli eventuali collegamenti del primo

turno. Sono ammessi al secondo turno esclusivamente le liste o gruppi di liste collegate che hanno ottenuto lo stesso numero di voti validi ed il premio di maggioranza viene attribuito alla lista o gruppo di liste collegate che ottiene il maggior numero di voti.

4. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse è divisa per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero di seggi spettanti al gruppo di liste.
5. Se nessuna lista, o gruppo di liste collegate, raggiunge il 40% dei voti validi i seggi del Consiglio di Circoscrizione vengono ripartiti tra tutte le liste, o gruppi di liste collegate, che hanno ottenuto voti con il metodo proporzionale.
6. Qualora una lista o un gruppo di liste collegate raggiunga o superi la quota del 60% dei voti validi, non viene assegnato alcun premio di maggioranza ed i seggi vengono ripartiti tra tutte le liste, o gruppi di liste collegate, che hanno ottenuto voti, con il metodo proporzionale.

### **Art. 13**

#### **Assegnazione di consiglieri a ciascuna lista**

1. Ciascuna lista, o gruppo di liste collegate, avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
2. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista, o a ciascun gruppo di liste collegate, si procede con il metodo proporzionale di cui all'art. 12 comma 2.
3. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali il posto è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
4. E' consigliere anziano fra i consiglieri colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifra individuale di due o più eletti, l'anzianità è determinata dall'ordine di precedenza nella lista.
5. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri circoscrizionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

### **Art. 14**

#### **Modalità di espressione del voto**

1. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelto.
2. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome o il nome e cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. In caso di omonimia tra due o più candidati l'elettore deve scrivere il nome ed il cognome del candidato.

### **Art. 15**

#### **Diritti e doveri dei Consiglieri di Circoscrizione**

1. I Consiglieri di Circoscrizione hanno i medesimi diritti e doveri di cui agli artt. 41, 42 e 43, dello Statuto, nell'ambito delle loro competenze.
2. Ai consiglieri di Circoscrizione si applicano, in quanto compatibili, i casi di ineleggibilità e incompatibilità previsti per i consiglieri comunali.

## **Art. 16**

### **Diritto di informazione**

1. L'Amministrazione comunale è tenuta a trasmettere ai Consigli Circostrizionali tutti gli atti, i dati, le informazioni e i documenti necessari per la completa e consapevole esplicazione delle loro funzioni.
2. Al fine di realizzare momenti di reciproco confronto su materie e problemi esorbitanti l'ambito delle singole Circostrizioni, uno o più Consigli di Circostrizione possono chiedere la convocazione informale, in sedute comuni, del Consiglio Comunale e dei Consigli di Circostrizione.
3. Il Presidente e i membri dei Consigli di Circostrizione hanno diritto di acquisire notizie, informazioni, dati e di prendere visione dei relativi atti e documenti, anche per quanto attiene le richieste di autorizzazioni e concessioni, riguardanti il territorio della Circostrizione, su cui potranno essere formulate osservazioni entro 15 giorni dalla loro trasmissione.
4. Sono inviati ai Consigli di Circostrizione, contestualmente all'inoltro agli organi comunali:
  - a) copia degli ordini del giorno del Consiglio comunale;
  - b) copia degli ordini del giorno delle Commissioni comunali;
  - c) copia degli ordini del giorno della Giunta comunale;
  - d) elenco, subito dopo la protocollazione da parte dell'ufficio competente, delle richieste di concessioni e autorizzazioni riguardanti il territorio delle singole Circostrizioni.

## **CAPO II**

### **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSTRIZIONE**

## **Art. 17**

### **Insediamiento dei Consigli di Circostrizione**

1. Il Sindaco convoca, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, i Consigli di Circostrizione in un'unica data che non può essere successiva a quella del 45° giorno dalla proclamazione stessa.
2. La riunione è presieduta dal consigliere anziano. E' consigliere anziano tra i consiglieri colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.73 , sesto comma del T.U.E.L. .A parità di cifra individuale di due o più eletti , l'anzianità è determinata dall'ordine di precedenza nella lista.
3. Il Consiglio di Circostrizione, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste.
4. Ove il Consiglio ometta di pronunciarsi nella prima seduta, provvede la Giunta comunale.
5. Nella prima seduta del Consiglio vengono costituiti i gruppi consiliari sulla base della dichiarazione dei singoli consiglieri. I gruppi consiliari designano il proprio capo gruppo, dandone comunicazione scritta al Presidente entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio. Analoga comunicazione deve essere data qualora intervengano modifiche nella composizione dei gruppi consiliari nel corso del mandato. La conferenza dei capigruppo è costituita dai capigruppo del Consiglio di Circostrizione ed è convocata e presieduta dal Presidente di Circostrizione.

## **Art. 18**

### **Convocazione del Consiglio di Circoscrizione**

1. La convocazione del Consiglio di Circoscrizione è fatta con avviso scritto contenente gli argomenti da trattare , recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, o, in caso di urgenza , almeno ventiquattro ore prima della seduta stessa.
2. La consegna dell' avviso è effettuata tramite fax, posta elettronica o raccomandata con ricevuta di ritorno nel luogo di residenza o nel domicilio eletto dal consigliere.
3. Copia della convocazione e dell'ordine del giorno è trasmessa al Presidente del Consiglio, che ne dà comunicazione ai capigruppo consiliari e al Sindaco, ed è affissa all'albo pretorio della Circoscrizione.
4. Nessun argomento all' ordine del giorno può essere sottoposto a deliberazione se ventiquattro ore prima della seduta non vengono depositati nella sede della circoscrizione i documenti necessari per poterlo esaminare.
5. La convocazione del Consiglio di Circoscrizione è fatta dal Presidente, di sua iniziativa ovvero per obbligatorio accoglimento della richiesta fatta da almeno 1/4 dei consiglieri assegnati con l'indicazione dell'oggetto proposto, o da almeno mille cittadini residenti nella Circoscrizione, nel termine di 15 giorni dalla presentazione della richiesta.
6. I Consigli di Circoscrizione possono tenere riunioni congiunte su oggetti di comune interesse, secondo le modalità di cui al successivo articolo 20.

## **Art. 19**

### **Sedute**

1. Il Consiglio di Circoscrizione si riunisce normalmente nella sede della circoscrizione; può riunirsi in altro luogo della Circoscrizione per determinazione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza.
2. Le sedute del Consiglio di Circoscrizione sono pubbliche, salvo quanto disposto, in ordine alle sedute segrete, dal regolamento del consiglio comunale.
3. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati. In seconda convocazione le sedute sono valide purché intervengano almeno 8 membri.
4. Il funzionamento del Consiglio di Circoscrizione è disciplinato, per quanto compatibile, dal regolamento del consiglio comunale.
5. Il Consiglio di Circoscrizione, salvo casi particolari previsti dal presente regolamento, delibera a scrutinio palese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
6. Di ogni seduta è compilato, a cura del segretario di Circoscrizione o di un suo sostituto, un verbale che deve contenere l'indicazione dei consiglieri presenti e assenti, i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta ed i nominativi degli astenuti.
7. Il verbale, firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante, viene approvato dal Consiglio di Circoscrizione in apertura di una delle tre sedute successive.

## **Art. 20**

### **Sedute congiunte**

1. Due o più Consigli di Circoscrizione possono riunirsi in seduta congiunta.
2. La seduta è presieduta, di norma, dal Presidente della Circoscrizione sul cui territorio si svolge la seduta. In prima convocazione essa è valida se vi partecipa la maggioranza dei membri complessivamente assegnati ai Consigli che si riuniscono congiuntamente e, comunque, i membri di ciascun Consiglio di Circoscrizione convocato non possono essere in numero inferiore a dieci. In seconda convocazione, la seduta è valida se sono presenti almeno otto membri di ogni Consiglio.
3. Per le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute si applicano le norme previste all'art. 18 e seguenti del presente regolamento.
4. I processi verbali, di norma, sono redatti a cura del segretario di Circoscrizione sul cui territorio si svolge la seduta.

## **Art. 21**

### **Commissioni Consiliari**

1. Ogni Consiglio di Circoscrizione, con proprio atto adottato a maggioranza assoluta dai membri assegnati, può costituire, nel numero massimo di quattro, commissioni permanenti con funzioni consultive e referenti in ordine alle attribuzioni di cui all'art. 30 e per favorire la partecipazione delle realtà territoriali.
2. Le commissioni sono composte da 5 membri, di cui due delle minoranze, compreso il Presidente, fermo restando il diritto di ciascun consigliere circoscrizionale di essere membro effettivo di almeno una di esse.
3. Ciascuna Commissione elegge, con voto palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Presidente di ciascuna commissione. Il Presidente può attribuire ad altro componente della commissione le funzioni di Vice Presidente.
4. Possono essere invitati, senza diritto di voto, a partecipare a specifici lavori delle commissioni, rappresentanti di associazioni culturali e sociali, delle organizzazioni sindacali, dei partiti politici, o cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica, possono portare un utile contributo ai lavori della commissione, nonché gli assessori comunali, funzionari del comune, aziende speciali, istituzioni ed enti.
5. In caso di dimissioni, decadenza, revoca o altro che renda necessaria la sostituzione di un componente della commissione, il consiglio provvede, nella prima riunione utile, alla sua sostituzione.
6. I membri delle commissioni decadono se assenti a più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
7. Le dimissioni di un componente sono presentate al Presidente della commissione che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Circoscrizione.
8. In caso di dimissioni, revoca o decadenza di uno o più componenti, il consiglio, nella prima seduta utile, provvede alla sostituzione, con voto palese ed a maggioranza assoluta dei membri assegnati.
9. Ogni consigliere designato a far parte di una commissione, se impedito a partecipare ai lavori della commissione, può farsi sostituire da altro consigliere, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente della commissione.
10. Tutti i consiglieri possono partecipare alle sedute di ciascuna commissione, senza prendere parte alla votazione e senza diritto a gettone di presenza e, se lavoratori dipendenti, senza diritto a permessi per assenza dal lavoro.

## **Art. 22**

### **Convocazione e funzionamento delle Commissioni**

1. La convocazione della commissione è effettuata dal suo Presidente, anche a seguito di richiesta scritta da parte di almeno 2 membri, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Nel caso di richiesta da parte dei membri della commissione, la riunione è tenuta entro 10 giorni da quello successivo alla data di ricevimento della medesima da parte del Presidente.
3. La convocazione è disposta con avviso contenente le indicazioni del giorno, ora, luogo ove si terrà la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da comunicarsi ai componenti della commissione al loro domicilio, almeno 2 giorni feriali prima di quello in cui si tiene la riunione. Copia della convocazione è messa in visione presso la sede della Circoscrizione.
4. La riunione della commissione è valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno tre componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di due membri compreso il Presidente della commissione stessa.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo quanto disciplinato in materia dal Regolamento del Consiglio Comunale. Di ogni seduta è compilato, a cura del Presidente o suo delegato, un sintetico verbale che deve contenere l'indicazione dei Consiglieri presenti e assenti e i punti principali della discussione.
6. Il Sindaco o ciascun assessore può convocare le commissioni circoscrizionali o i loro Presidenti per l'analisi di problemi e la definizione di programmi, progetti e proposte che riguardino l'intero territorio cittadino o più circoscrizioni.

## **Art. 23**

### **Scioglimento anticipato del Consiglio di Circoscrizione**

1. Il Consiglio di Circoscrizione viene sciolto dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri in carica:
  - a) per mancata elezione del Presidente entro 60 giorni dall'insediamento di cui al precedente art. 17;
  - b) per gravi e persistenti violazioni di legge, dello statuto e dei regolamenti comunali;
  - c) per gravi motivi di ordine pubblico.
2. La dichiarazione di scioglimento deve essere preceduta da diffida formale a ricondurre nella legalità il Consiglio stesso entro un congruo termine, comunque non inferiore a 60 giorni, approvata dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri in carica.
3. Il consiglio si scioglie anche per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentate al protocollo del Comune, della metà più uno dei membri assegnati.
4. Le elezioni suppletive sono indette, purchè intercorra almeno un anno dalla scadenza naturale della consiliatura, entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di scioglimento.
5. Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento e la proclamazione dei nuovi eletti il Sindaco, o un suo delegato, esercita le funzioni del Consiglio e del Presidente.

**CAPO III**  
**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE**

**Art. 24**

**Elezione del Presidente di Circoscrizione**

1. Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione è eletto dal Consiglio stesso nel suo seno, sulla base di un documento programmatico, a votazione palese e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nella prima seduta successiva alle elezioni e, in caso di successiva vacanza, nella prima seduta dopo la vacanza medesima.
2. Se dopo la votazione nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede a sedute successive, la prima delle quali deve tenersi entro e non oltre 15 giorni dalla precedente, nelle quali si provvede a nuove votazioni.
3. Ove entro 60 giorni non si sia provveduto alla elezione del Presidente, il Consiglio Comunale avvia le procedure di scioglimento.
4. L'esemplare del processo verbale della elezione del Presidente è trasmesso, a cura del Presidente stesso, al Sindaco entro 8 giorni dalla elezione.
5. Il Sindaco annulla, con decreto motivato, la elezione del Presidente qualora l'eletto si trovi in uno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge e dallo statuto.

**Art. 25**

**Cessazione dalla carica di Presidente**

1. Il Presidente cessa dalla carica a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio di Circoscrizione, a maggioranza assoluta dei componenti, di una mozione di sfiducia costruttiva, presentata e sottoscritta da almeno 7 consiglieri.
2. Il Presidente cessa, inoltre, dalla carica per dimissioni o per decadenza dalla carica di Consigliere.

**Art. 26**

**Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione:
  - a) rappresenta il Consiglio di Circoscrizione, lo convoca e lo presiede;
  - b) redige l'ordine del giorno indicando la data e il luogo delle riunioni che, per motivi particolari, possono tenersi in sede diversa da quella ufficiale;
  - c) tutela le prerogative del Consiglio e garantisce l'esercizio effettivo delle sue funzioni;
  - d) sovrintende agli uffici ed ai servizi della Circoscrizione;
  - e) convoca assemblee e incontri pubblici, su argomenti e problemi che interessano la collettività rappresentata, aperti alla partecipazione di tutti gli abitanti della Circoscrizione, informando i capi gruppo e dandone comunicazione al Sindaco e all'Assessore al decentramento;

- f) cura i rapporti con l'Amministrazione comunale vigilando in modo che i pareri e le deliberazioni siano tempestivamente trasmessi all' Amministrazione comunale stessa;
  - g) svolge le funzioni che gli vengono delegate con atto analitico dal Sindaco anche nella sua qualità di Ufficiale di Governo;
  - h) riferisce al Sindaco, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Circoscrizione, sull'attività del Consiglio stesso e sulle necessità della Circoscrizione, nonché sulla propria attività quale suo delegato.
2. Il Presidente presenta al Consiglio di Circoscrizione una relazione annuale sull'attività svolta dalla Circoscrizione medesima, sullo stato di attuazione delle delibere programmatiche e sui risultati conseguiti. La relazione è discussa di regola entro il mese di marzo.

## **CAPO IV**

### **UFFICIO DI PRESIDENZA E VICE PRESIDENTE**

#### **Art. 27**

##### **Elezione e composizione**

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente più tre membri eletti dal Consiglio di Circoscrizione, di cui un Vice Presidente con funzioni vicarie, secondo le modalità previste per l' elezione del Presidente.

#### **Art.28**

##### **Compiti dell'ufficio di Presidenza**

1. L'Ufficio di Presidenza:
- a) coadiuva il Presidente nella programmazione dei lavori del Consiglio di Circoscrizione;
  - b) esamina le proposte e le petizioni presentate da cittadini e da associazioni;
  - c) esamina le eventuali osservazioni od opposizioni alle deliberazioni circoscrizionali presentate da cittadini singoli o associati entro 5 giorni dall'ultimo di pubblicazione e, se ne ravvisa la fondatezza, le sottopone al riesame del Consiglio di Circoscrizione;
  - d) collabora col Presidente della Circoscrizione nell'esercizio delle sue competenze.
2. I singoli componenti dell' Ufficio di Presidenza svolgono funzioni che vengono loro delegate dal Presidente, con atto analitico, nell' ambito dei poteri a lui attribuiti.

## **Art. 29**

### **Vice-Presidente**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. La designazione del Vice Presidente avviene contestualmente all'elezione del Presidente.
2. Qualora il Vice-Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente vengono assunte dal membro anziano dell'Ufficio di Presidenza e in sua assenza o impedimento dall'altro membro.
3. Al Vice-Presidente possono essere affidati, da parte del Presidente, incarichi speciali nell'ambito delle funzioni del Presidente stesso.

## **TITOLO III**

### **FUNZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI**

## **Art. 30**

### **Funzioni e servizi delle Circoscrizioni**

1. Nel territorio di ogni Circoscrizione sono presenti, con assetti adeguati, i seguenti servizi comunali:
  - servizi educativi per la prima e seconda infanzia (asilo nido e scuola materna);
  - ufficio di cittadinanza;
  - ufficio decentrato VV.UU.;
  - URP.

La Circoscrizione collabora con i diversi livelli istituzionali per la piena funzionalità dei servizi scolastici e socio-sanitari, favorendone il raccordo, integrazione e sviluppo anche mediante la partecipazione a specifici progetti.

2. Sono delegate alle Circoscrizioni le seguenti funzioni amministrative in materia di:

#### **A. GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE**

- a) monitoraggio delle esigenze del territorio e verifica degli interventi anche affidati a terzi;
- b) gestione dei beni immobili ed aree assegnati alla Circoscrizione e concessione in uso degli stessi;
- c) interventi di manutenzione ordinaria delle seguenti strutture ed infrastrutture comunali presenti nel territorio:
  - asili nido, scuole dell'infanzia e di istruzione primaria e secondaria di I° grado;
  - uffici comunali decentrati, impianti sportivi e centri sociali e culturali di interesse circoscrizionale;
  - strade e marciapiedi, parcheggi, fognature per le acque meteoriche;
  - spazi di verde attrezzato di interesse circoscrizionale;
- d) interventi di manutenzione straordinaria delle strutture ed infrastrutture di cui alle precedenti lettere b) e c) nei limiti di € 20.000,00 in caso di amministrazione diretta e di € 40.000,00 in caso di cottimo fiduciario e comunque secondo le modalità di cui al vigente regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia;
- e) interventi in amministrazione diretta riferiti alla ripavimentazione di tratti stradali, realizzazione di

marciapiedi, parcheggi ed aree verdi, nei limiti di € 50.000,00 per ogni lavoro, con le modalità del sopra richiamato regolamento e secondo criteri comunali uniformi;

f) concessione di contributi per le strade vicinali secondo le modalità previste al successivo articolo 31.

Gli interventi di cui alle precedenti lettere d) ed e) vanno effettuati in raccordo con la programmazione generale dell'ente e senza incidere sull'agibilità e destinazione di uso del bene.

#### B. PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE PALESTRE DI INTERESSE CIRCOSCRIZIONALE

- monitoraggio delle esigenze del territorio in materia di attività sportive di tipo amatoriale;
- supporto alle associazioni sportive per la promozione di attività;
- collaborazione, concessione di patrocinii e sostegno a terzi a fronte di iniziative sportive rilevanti per il territorio circoscrizionale;
- concessione in uso a terzi, con le modalità previste nell'apposito regolamento comunale, degli impianti sportivi e palestre assegnati alla Circoscrizione.

#### C. ATTIVITÀ CULTURALI

- definizione e sostegno a progetti culturali volti a valorizzare le potenzialità delle varie associazioni e dei gruppi informali presenti nel territorio, anche in collaborazione con gli altri servizi comunali e soggetti istituzionali che operano nello stesso ambito di intervento;
- collaborazione con le associazioni, concessione di patrocinii e sostegno per iniziative in ambito culturale e ricreativo, con le modalità previste nell'apposito regolamento comunale;
- organizzazione di attività culturali e ricreative decentrate;
- concessione in uso a terzi, con le modalità previste nell'apposito regolamento comunale, di spazi e beni immobili assegnati alla Circoscrizione.

#### D. SUPPORTO ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCOLASTICHE

- collaborazione con il personale e con i comitati di gestione, ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta educativa e della promozione dei servizi nel territorio;
- collaborazione con le istituzioni scolastiche nell'ottica del sostegno dell'autonomia, relativamente alla organizzazione e promozione di attività a supporto della didattica e delle attività integrative;
- proposte e pareri per individuazione e dislocazione sedi scolastiche nel territorio;
- promozione di iniziative di educazione ambientale rivolte ai ragazzi della scuola dell'obbligo, tese a promuovere la conoscenza delle risorse naturali del proprio territorio e del loro corretto utilizzo.

#### E. POLITICHE SOCIALI

- monitoraggio dei bisogni sociali, individuazione degli obiettivi di benessere, realizzazione di interventi di promozione sulla base di progetti specifici, anche con il coordinamento dell'ufficio di cittadinanza territoriale e in collaborazione con il distretto socio – sanitario e sue articolazioni territoriali, con la finalità di realizzare una sempre migliore qualità della vita delle cittadine e dei cittadini;
- impulso e sostegno ai cittadini, al volontariato, all'associazionismo e al terzo settore nell'ottica di una collaborazione fattiva con le istituzioni, come previsto dalla legge 328/2000;
- promozione e sostegno di iniziative miranti alla conoscenza e alla diffusione della cultura dell'integrazione sociale.

#### F) SICUREZZA E PRESIDIO DEL TERRITORIO

- cooperazione con i diversi livelli istituzionali per l'attuazione di piani e programmi volti al miglioramento della sicurezza e della vivibilità dei quartieri;
- esercizio, da parte del Presidente di Circoscrizione, delle funzioni di cui all'art.54 del T.U.E.L., ove delegato dal Sindaco;
- esercizio, in via concorrente, delle attività di monitoraggio e vigilanza, avvalendosi anche dell'ufficio decentrato dei VV.UU., in materia di ambiente, commercio, edilizia ed urbanistica, igiene e sanità, sicurezza e pubblica incolumità, con obbligo, in caso di infrazioni, di riferire all'ente, autorità o dirigente comunale competente all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

#### G) EDILIZIA E URBANISTICA

- esecuzione, in via concorrente, degli adempimenti in materia di denunce di inizio attività di cui al vigente Regolamento edilizio, Allegato A, comma 2 del punto 32.
3. Qualora la Circoscrizione non provveda in tutto o in parte alle funzioni e servizi di cui al presente articolo e la diffida fatta dal Sindaco sia rimasta senza esito, la Giunta Comunale adotta le misure idonee a realizzare i programmi e le opere non eseguiti, utilizzando prioritariamente i fondi previsti nel Bilancio della Circoscrizione inadempiente.

### **Art. 31**

#### **Contributi per strade vicinali**

1. Le istanze per la concessione dei contributi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali devono essere presentate alla Circoscrizione.
2. Per le strade vicinali e di uso pubblico, la Circoscrizione, in base ad apposita deliberazione di predeterminazione dei criteri, può concedere contributi entro il limite massimo del 30% della spesa complessiva preventivata. A tale fine l'ufficio tecnico di Circoscrizione effettua gli accertamenti del caso mediante apposito sopralluogo. L'eventuale contributo viene liquidato a favore del primo firmatario dell'istanza.
3. Per le strade vicinali e non di uso pubblico ma ritenute comunque utili per l'accesso a particolari zone del territorio circoscrizionale ove sono presenti aziende o eventuali abitazioni, il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità di cui sopra ma entro il limite massimo del 20% della spesa complessiva preventivata.
4. Le procedure di controllo e liquidazione dei relativi contributi sono gestiti direttamente dalla Circoscrizione.

### **Art. 32**

#### **Esercizio delle funzioni delegate**

1. L'Amministrazione comunale può delegare ulteriori funzioni non previste dallo Statuto o dal presente Regolamento.

L'esercizio delle funzioni delegate è conferito mediante uno o più atti del Consiglio Comunale, aventi effetto per tutti i Consigli di Circoscrizione, previa acquisizione del parere dei Consigli di Circoscrizione medesimi, così come previsto dall'art. 35 1° comma lettera a) del presente Regolamento. In tale occasione si provvede a individuare le attività che, nelle materie specifiche, sono da intendersi oggetto delle funzioni deliberative assegnate.

### **Art. 33**

#### **Proposte delle Circoscrizioni**

1. I Consigli di Circoscrizione possono, a maggioranza dei propri componenti, presentare, agli organi comunali competenti, interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno. Alle interrogazioni deve essere data risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione.
2. I Consigli di Circoscrizione possono, a maggioranza assoluta dei presenti, presentare agli organi comunali competenti proposte:
  1. di riqualificazione urbanistica ed ambientale, anche comportanti modifiche ai vigenti strumenti urbanistici;
  2. proposte di conferimento di ulteriori deleghe di funzioni amministrative;
  3. proposte di assegnazione di specifici beni immobili di interesse circoscrizionale.
3. Il Presidente del Consiglio comunale od il Sindaco, in base alle rispettive competenze, iscrivono gli argomenti di cui al comma 1 all'ordine del giorno entro 30 giorni dalla data di presentazione formale dell'atto e gli argomenti di cui al comma 2 alla prima seduta utile, previa istruttoria formale.

### **Art. 34**

#### **Funzioni propositive in materia di Bilancio**

1. La Circoscrizione partecipa alla formazione del bilancio annuale e di quello triennale mediante la elaborazione di programmi di attività, la definizione del piano degli investimenti con l'indicazione delle opere ritenute prioritarie, la presentazione di progetti speciali di intervento su problemi specifici del territorio circoscrizionale.
2. Allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini, dei rappresentanti delle associazioni e dei comitati presenti nel territorio della Circoscrizione, alla formazione del bilancio di previsione del Comune, i Consigli di Circoscrizione, di concerto con l'assessorato al bilancio e al decentramento, organizzano e attivano, nei mesi antecedenti l'approvazione, appositi percorsi partecipativi.

### **Art. 35**

#### **Pareri obbligatori e facoltativi**

1. La richiesta del parere dei Consigli di Circoscrizione è obbligatoria per i seguenti atti:
  - a) delega all'esercizio di ulteriori funzioni alle Circoscrizioni;
  - b) bilanci preventivi annuali e pluriennali;
  - c) criteri generali di programmazione, di realizzazione e di gestione dei servizi comunali aventi dimensione sovracircoscrizionale;
  - d) piani e delibere programmatiche riguardanti materie, settori e attività comunali di interesse circoscrizionale;
  - e) piano regolatore generale e relative varianti; le cartografie delle previsioni urbanistiche di dettaglio allegata alla richiesta di parere sono limitate al territorio della Circoscrizione interessata;
  - f) piani urbanistici attuativi relativi al territorio della Circoscrizione interessata;

- g) strumenti di promozione e pianificazione in materia di attività produttive;
  - h) regolamenti comunali di competenza consiliare;
  - i) piano urbano della mobilità (PUM).
2. Relativamente ai piani urbanistici di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma, il parere è richiesto in sede di adozione dell'atto. Per quanto concerne le ulteriori fasi del procedimento di approvazione, i Presidenti delle Circoscrizioni interessate partecipano ai lavori della Commissione Consiliare competente, con diritto di voto.
  3. I pareri devono essere, altresì, richiesti alle Circoscrizioni su:
    - a) atti aventi per oggetto beni od opere che, per loro natura, uso e finalità, abbiano una preminente valenza circoscrizionale, con esclusione di atti che invece hanno natura od interesse sovracircoscrizionale;
    - b) atti aventi per oggetto funzioni e servizi delegati alle Circoscrizioni.
  4. La richiesta del parere dei Consigli di Circoscrizione è facoltativa per gli atti diversi da quelli richiamati ai commi 1 e 3, quando sia l'organo competente a richiederli o quando la Circoscrizione ne assuma l'iniziativa.
  5. Ogni richiesta di parere deve essere inviata alla Circoscrizione interessata, unitamente agli atti e ai documenti necessari per la formulazione del parere stesso, entro 15 giorni dalla formulazione della proposta.
  6. I pareri devono essere formulati entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della proposta, ad eccezione dei pareri di cui al comma 1 lettera b) che dovranno essere espressi entro e non oltre 20 giorni dalla relativa ricezione. In casi eccezionali e di particolare urgenza i pareri devono essere espressi entro il termine inferiore indicato dal Sindaco. I pareri delle Circoscrizioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono contenere apposita motivazione.
  7. Decorso il termine di cui al comma precedente, senza che il Consiglio di Circoscrizione si sia pronunciato, l'organo competente a deliberare prescinde dal parere.
  8. Nel provvedimento adottato deve essere fatta comunque menzione del parere espresso dalla Circoscrizione o della sua eventuale mancata espressione.
  9. Per i provvedimenti adottati dagli organi del Comune, riguardanti esclusivamente il territorio delle singole Circoscrizioni, le eventuali difformità dal parere espresso devono essere motivate e comunicate al Consiglio di Circoscrizione interessato.

#### **TITOLO IV**

### **RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E COORDINAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI**

#### **Art. 36**

#### **Assessorato al decentramento e alla partecipazione**

1. Il Sindaco delega a un Assessore gli affari del decentramento. L'Assessore è preposto al coordinamento della organizzazione politico-amministrativa del Comune decentrato per Circoscrizioni. Ne riferisce al Consiglio Comunale, alla Commissione competente, al Sindaco e alla Giunta.
2. In particolare l'Assessore al decentramento:

- a) cura i rapporti tra l'Amministrazione comunale e le Circoscrizioni;
- b) coordina gli organi delle Circoscrizioni e costituisce il tramite tra l'attività delle Circoscrizioni e l'attività decisionale e operativa degli organi comunali;
- c) promuove dibattiti su qualsiasi argomento inerente il decentramento, anche relativo a interrogazioni o proposte avanzate dalle Circoscrizioni stesse.

### **Art. 37**

#### **Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni**

1. Il Sindaco, di sua iniziativa, o su richiesta di almeno 2 Presidenti di Circoscrizione, o di una Commissione consiliare permanente, dispone la convocazione dei Presidenti delle Circoscrizioni, allo scopo di:
  - a) esaminare problemi significativi della città, anche al fine di impostare, con più esatta e consapevole cognizione, la formulazione dei pareri e l'esercizio delle attribuzioni;
  - b) scambiare informazioni ed esperienze e impostare iniziative interessanti l'intera comunità;
  - c) esaminare problemi relativi al funzionamento e ai rapporti degli organismi di decentramento con l'Amministrazione comunale e le altre istituzioni cittadine.
2. Il Sindaco può, di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un Presidente di Circoscrizione, o di una Commissione consiliare permanente, convocare conferenze parziali dei Presidenti dei Consigli di Circoscrizione quando vi sia la necessità o l'opportunità di esaminare problemi e attività interessanti due o più Circoscrizioni.
3. Su proposta del Sindaco, o di almeno 1/3 dei consiglieri comunali o di due Consigli di Circoscrizione con delibera assunta a maggioranza assoluta, può essere convocata la Conferenza dei Consigli di Circoscrizione.

### **Art. 38**

#### **Consulta permanente per il decentramento**

1. E' istituita la Consulta permanente per il decentramento, composta da tutti i Presidenti di Circoscrizione.
2. Il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori possono partecipare senza diritto di voto ai lavori della Consulta.
3. Fatte salve le competenze proprie delle Commissioni consiliari permanenti, la Consulta esercita attività consultiva rispetto al Consiglio comunale, esprimendo pareri non vincolanti sugli atti concernenti il decentramento e i bilanci preventivi, annuali e pluriennali.
4. La Consulta elegge nella prima riunione, a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente con funzioni vicarie. La prima riunione della Consulta è presieduta dall'Assessore per il decentramento, che la convoca entro 20 giorni dall'elezione dell'ultimo Presidente di Circoscrizione.
5. Il Presidente della Consulta, su invito del Sindaco, partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Giunta Comunale aventi ad oggetto la formazione del bilancio comunale e le sue variazioni, nonché le materie riguardanti il decentramento.
6. La Consulta per il decentramento si riunisce nella sede in cui si svolgono le riunioni degli organi comunali.

**TITOLO V**  
**ORGANIZZAZIONE**

**Art. 39**

**Compiti della unità organizzativa competente**

1. L'unità organizzativa competente ai servizi del decentramento, nell'ambito degli obiettivi e dei progetti stabiliti dall'Amministrazione comunale, coordina le attività delle Circoscrizioni, nonché i rapporti tra le medesime e gli uffici del Comune.
2. L'unità organizzativa dirige il personale assegnato alle singole Circoscrizioni, svolge servizio di consulenza verso gli organi circoscrizionali, collabora per la più funzionale e spedita esplicazione delle competenze delineate nel presente Regolamento.

**Art. 40**

**Uffici circoscrizionali e personale**

1. Ad ogni Circoscrizione è assegnato personale idoneo e sufficiente a garantire l'esercizio delle funzioni previste dal presente Regolamento, ivi comprese le funzioni di verbalizzazione delle sedute consiliari e di tenuta dei documenti e degli atti, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 41**

**Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto comunale e le altre disposizioni previste dai Regolamenti del Comune.

**Art. 42**

**Abrogazione di norme**

1. E' abrogato il Regolamento delle Circoscrizioni approvato con delibera consiliare n. 151 del 14 novembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.